



Studio Mocarelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

N.26

News per i Clienti dello studio

del 14 dicembre 2023

Ai gentili clienti

Loro sedi

La disciplina fiscale e contabile degli omaggi nel reddito d'impresa e professionale

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che, **in occasione di festività e ricorrenze**, è frequente che **le imprese concedano degli omaggi ai clienti e dipendenti**, al fine di rafforzare le relazioni commerciali: le spese sostenute per la concessione di beni distribuiti gratuitamente **assumono una diversa natura reddituale**, oltre ad essere **sogette ad una specifica disciplina Iva**, a seconda: i) del **soggetto beneficiario di tali omaggi**; ii) **dell'entità del valore del bene** (non superiore o superiore a 50 euro); iii) **della tipologia di prodotto omaggiato** (oggetto o non oggetto dell'attività dell'impresa). Ciò detto, in prossimità delle festività natalizie, **si rende utile riepilogare i principali aspetti fiscali, ai fini delle imposte dirette ed indirette**, delle cessioni di omaggi effettuate nell'ambito del reddito d'impresa.

Premessa

La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni **rappresenta un fatto usuale**, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.

Osserva

Di seguito si riepilogano i principali aspetti del **regime fiscale di tali cessioni nell'ambito delle imposte sui redditi e dell'IVA**.



www.studiomocarelli.it
info@studiomocarelli.it

Imposte sui redditi

Gli oneri sostenuti per la **distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura** reddituale a seconda che il bene venga ceduto:

- ai **clienti**;
- ai **dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati** (es. collaboratori coordinati e continuativi).

Omaggi ai clienti

In linea generale, **gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili**:

- ✓ **interamente**, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto **non supera i 50,00 euro**;
- ✓ nell'esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall'art. 108 co. 2 del TUIR, **se il valore unitario dell'omaggio supera i 50,00 euro** ovvero vengono dati in omaggio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es. tessere per entrare al cinema, carnet per centro benessere), in quanto rientrano tra le c.d. "spese di rappresentanza".

Osserva

Queste ultime **sono deducibili** in misura pari:

- **all'1,5%** dei ricavi e altri proventi **fino a 10 milioni di euro**;
- **allo 0,6%** dei ricavi e altri proventi per la **parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro**;
- **allo 0,4%** dei ricavi e altri proventi per la **parte eccedente 50 milioni di euro**.

Tanto premesso, al fine di determinare il "**valore unitario**" dell'**omaggio consegnato**, occorre fare riferimento:

- al **regalo nel suo complesso** (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;
- al **valore di mercato del bene**.

Con riguardo alla **determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali** (srl, spa, sa-pa) e cooperative, **le spese per omaggi sono deducibili per l'importo stanziato a Conto economico**.

Beni autoprodotti

Per **i beni autoprodotti dall'impresa** (beni alla cui ideazione, produzione e commercializzazione è diretta l'attività d'impresa che vengono prodotti dalla società o che sono commissionati a lavoranti esterni e acquistati dall'impresa per la successiva rivendita):

- al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata, rileva il **valore di mercato dell'omaggio**;

- una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50,00 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall'impresa, **indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50,00 euro.**

Osserva

Ad esempio, nel caso in cui **l'omaggio autoprodotta abbia un valore di mercato pari a 80,00 euro** e un **costo di produzione di 40,00 euro**:

- l'omaggio costituisce **una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica** del limite di deducibilità (valore di mercato superiore al limite di 50,00 euro);
- ai fini del calcolo del plafond di deducibilità **rileva l'importo di 40,00 euro**, vale a dire il costo di produzione effettivo.

Nel caso in cui **il valore normale dell'omaggio autoprodotta sia inferiore o uguale a 50,00 euro**, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia della **deduzione integrale.**

Osserva

Pertanto, ad esempio, **qualora l'omaggio autoprodotta abbia un valore di mercato pari a 40,00 euro** e un **costo di produzione pari a 30,00 euro**, l'omaggio è **interamente deducibile per 30,00 euro.**

Omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati

In linea generale, **il costo sostenuto** dal datore di lavoro per l'acquisto di **beni da destinare in omaggio ai dipendenti** e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) **è deducibile dal reddito d'impresa** secondo **le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro.**

Osserva

Tale regola **non si applica alle spese di istruzione, educazione, ricreazione**, di assistenza sociale e di culto che sono deducibili dal reddito d'impresa nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Lato dipendenti, gli omaggi ricevuti in relazione al rapporto di lavoro **concorrono a formare il reddito per il lavoratore dipendente** secondo il disposto dell'art. 51 comma 1 del TUIR.

Si rammenta che, risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che, **nel periodo d'imposta 2023, non superino**, insieme all'ammontare degli altri fringe benefit, **l'importo di 258,23 euro**.

Per il 2023, la soglia di 258,23 euro è stata incrementata per i dipendenti con figli a carico a 3.000 euro. Si tenga presente che il benefit si considera percepito dal dipendente, e assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo (circ. Agenzia delle Entrate n.35/2022).

Inoltre, va ricordato che con l'art.1 comma 1 del DL 5/2023 **viene riconosciuto, anche per il 2023, il "bonus carburante"**, che i datori di lavoro possono erogare ai propri dipendenti **per un ammontare massimo di 200 euro**.

Alla luce di quanto sopra, per i dipendenti, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2023 dal datore di lavoro possono raggiungere **un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 258,23 euro/3.000 euro in relazione ai dipendenti con figli a carico per l'insieme degli altri beni e servizi** (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché, per i soli dipendenti con figli a carico, per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale

Con riguardo alla **determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali** (srl, spa, sapa) e cooperative, **le spese per omaggi destinati ai dipendenti e ai soggetti assimilati** (es. collaboratori) **risultano deducibili**, se sono funzionali all'attività di impresa e **non assumono natura retributiva per il dipendente o il collaboratore** (es. tute e/o scarpe da lavoro).

Se rientrano tra le spese per il personale dipendente, il relativo trattamento **dipenderà dalla tipologia di lavoratore beneficiario** (si ricorda che, dal 2015, le spese per dipendenti a tempo indeterminato sono integralmente deducibili).

Regime dei c.d. "contribuenti minimi"

Secondo la circolare Agenzia delle Entrate 13.7.2009 n. 34, **le spese per omaggi acquistati nell'ambito del regime dei c.d. "contribuenti minimi"**, di cui all'art. 27 del DL 98/2011, **sono interamente deducibili nel periodo di sostenimento**, ove relative a beni di valore **pari o inferiore a 50,00 euro**.

Nel caso in cui i beni superino tale valore limite, le relative spese sono deducibili quali spese di rappresentanza, secondo i criteri previsti dal DM 19.11.2008.

Tuttavia, secondo le istruzioni alla compilazione del modello Redditi PF 2023, le spese per omaggi possono essere portate in deduzione per l'intero importo pagato se inerenti all'esercizio dell'attività, senza quindi distinzione in base al valore.

Regime forfetario

Non assumono alcuna rilevanza nella determinazione del reddito le spese per omaggi acquistati nell'ambito del regime forfetario, di cui alla Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), in quanto, in tale regime, il reddito imponibile è quantificato tramite l'applicazione del coefficiente di redditività previsto per la specifica attività svolta all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta. Ciò significa che le spese eventualmente sostenute non sono deducibili analiticamente, essendo il loro ammontare predefinito nel coefficiente di redditività.

Non sono, quindi, in alcun modo estensibili le considerazioni sopra svolte con riferimento al regime dei c.d. "contribuenti minimi" ex DL 98/2011.

IVA

Le cessioni gratuite di beni ai clienti seguono la disciplina generale di imponibilità IVA, ad eccezione dei beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa, per i quali sono previsti alcuni casi di esclusione.

Beni rientranti nell'attività propria dell'impresa

Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell'attività dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza. Pertanto, **l'IVA assolta all'atto dell'acquisto è detraibile senza limitazioni.**

Ai fini della determinazione della base imponibile, il valore da prendere a riferimento, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 7.7.2009 n. 88 (legge Comunitaria 2008), è il prezzo d'acquisto dei beni e non più il loro "valore normale".

Documentazione per la cessione

La rivalsa dell'IVA non è obbligatoria per le cessioni gratuite di beni. In assenza di rivalsa, l'operazione può essere certificata, alternativamente:

→ **emettendo**, in un unico esemplare, **un'autofattura con l'indicazione del prezzo di acquisto dei beni**, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta, specificando anche che trattasi di "autofattura per omaggi".

Osserva

Tale documento, che deve essere annotato esclusivamente sul registro IVA delle vendite, **può essere emesso singolarmente per ciascuna cessione**, ovvero mensilmente per tutte le cessioni effettuate nel mese.

→ **annotando**, su un apposito "registro degli omaggi", **l'ammontare globale dei prezzi di acquisto dei beni ceduti gratuitamente**, riferito alle cessioni effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.

Osserva

Le autofatture per omaggi devono essere emesse in modalità elettronica ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015:

- ✓ riportando i **dati del cedente/prestatore** sia nella sezione "Dati del cedente/prestatore" sia nella sezione "Dati del cessionario/committente";
- ✓ **indicando "TD27" nel campo "tipo documento"**.

L'IVA non addebitata in rivalsa è **indeducibile ai fini delle imposte sui redditi**.

Campioni gratuiti

Sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni:

- di **modico valore**;
- **appositamente contrassegnati**, in maniera indelebile; l'obbligo può essere correttamente assolto anche mediante l'apposizione di un'etichettatura, benché rimovibile, sui beni o sull'involucro che li contiene;
- che avvengono **"per promuovere il bene**, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione presso gli utilizzatori, attuali e potenziali".

Beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa

Gli **acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente**, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, **costituiscono sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.**

Per i beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa (non essendo di propria produzione o commercio), **la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA.**

L'IVA relativa alle spese di rappresentanza, invece, è **deducibile solo in relazione all'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro.**

Osserva

Pertanto, l'**IVA "a monte"** è:

- **deducibile**, se il valore unitario del bene **non è superiore a 50,00 euro**;
- **indeducibile**, se il valore unitario del bene è **superiore a 50,00 euro.**

Omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati

I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) non sono inerenti all'attività d'impresa e **non possono nemmeno essere qualificati come spese di rappresentanza**; di conseguenza, **la relativa IVA è indeducibile**, mentre la loro **cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta.**

Osserva

Se gli **omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell'attività d'impresa**, spetta la **deduzione dell'imposta**, mentre la **cessione gratuita è imponibile.**

Concessione di "buoni acquisto" (voucher)

È ormai prassi diffusa concedere omaggi anche **sotto forma di "buoni acquisto" (voucher)**, che consentono l'acquisto di beni/servizi negli esercizi convenzionati.

Trattamento ai fini IVA

La disciplina IVA applicabile all'emissione, al trasferimento e al riscatto dei voucher **è stata riformata con il DLgs. 29.11.2018 n. 141**, al fine di recepire le novità introdotte dalla direttiva 2016/1065/UE. Le nuove disposizioni **trovano applicazione per i buoni emessi successivamente al 31.12.2018.**

Osserva

Nell'ambito della nuova disciplina, i voucher (o "buoni corrispettivo") **sono definiti come strumenti che contengono l'obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che riportano sul supporto utilizzato o sulla relativa documentazione le informazioni necessarie a individuare i beni o servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo dei buoni medesimi.**

Inoltre, **nella nuova disciplina**, si distingue tra:

- **buoni "monouso"**, se al momento dell'emissione **risultano già noti tutti gli elementi che consentono di determinare il trattamento IVA applicabile all'operazione ad esso sottesa** (es. natura, qualità, quantità dei beni o servizi forniti).

Osserva

In tal caso **la cessione di beni o la prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo "monouso" dà diritto si considera effettuata all'atto dell'emissione del buono-corrispettivo**, nonché all'atto di ciascun trasferimento dello stesso antecedentemente al riscatto;

- **buoni "multiuso"**, se **la disciplina applicabile**, ai fini IVA, alla cessione di beni o alla prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo dà diritto non è nota al momento della sua emissione (ad esempio perché è possibile utilizzare il buono presso un dettagliante che cede beni soggetti ad aliquote IVA diverse).

Osserva

In tale ipotesi, **l'operazione si considera effettuata solo nel momento in cui il buono è riscattato**, dando luogo ad una cessione di beni o una prestazione di servizi (l'esigibilità dell'imposta sorge, quindi, secondo le ordinarie regole di cui all'art. 6 del DPR 633/72).

Trattamento ai fini delle imposte dirette

La deducibilità delle **spese sostenute per l'acquisto di voucher** che le imprese omaggiano ai propri clienti segue il trattamento delle spese di rappresentanza.

Osserva

Nel caso in cui **i buoni acquisto siano concessi ai dipendenti**, gli stessi costituiscono fringe

benefit per i dipendenti per effetto del co. 3-bis dell'art. 51 del TUIR e i **relativi costi rientrerebbero tra quelli deducibili per la società.**

Esercenti arti e professioni

Il costo dei beni oggetto di cessione gratuita o omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. A differenza di quanto previsto nell'ambito del reddito d'impresa, nella determinazione del reddito professionale non viene fatto alcun riferimento al **costo minimo** del bene distribuito gratuitamente, dunque **le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro non sono integralmente deducibili, ma concorrono a formare il plafond delle spese di rappresentanza deducibili nell'esercizio nel limite dell'1% dei compensi.**

Per i professionisti, il **costo sostenuto per l'acquisto di beni dati in omaggio ai propri dipendenti** (o collaboratori) **non è specificamente disciplinato.**

Osserva

Il costo di tali omaggi **dovrebbe essere integralmente deducibile dal reddito di lavoro autonomo** professionale, al pari di ogni altra spesa per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato sostenuta dal professionista, **dal momento che le liberalità ai dipendenti non rientrano tra le spese di rappresentanza**, secondo la nozione fornita dal DM 19.11.2008 (applicabile anche al reddito di lavoro autonomo).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

cordiali saluti